



**STUDIO  
IMPRESA**  
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

## CIRCOLARE MESE DI NOVEMBRE 2025

### *Le news di novembre*

Gli acconti di imposta per il 2025

Saldo IMU 2025

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2025: disciplina della delega unica agli intermediari

Al via il ravvedimento speciale 2019-2023

L'uso dell'intelligenza artificiale richiede il consenso

L'invio telematico delle lettere di intento

Erogazione compensi amministratore

Chiarito il conteggio delle sanzioni in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione

### *Principali scadenze*

Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2025

<b>COMPENSABILI IN MODELLO F24 I CONTRIBUTI DEI COMMERCIALISTI</b>
<p>Con la delibera n. 96/25/DI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025, la cassa di previdenza dei dottori commercialisti consente finalmente il versamento dei contributi previdenziali tramite modello F24, con la possibilità di compensare i contributi dovuti con i crediti d'imposta maturati.</p> <p><b>(Cassa dottori commercialisti – delibera n. 96/25/DI)</b></p>
<b>ESONERO PER IL CPB</b>
<p>Con una faq pubblicata il 15 ottobre, l'Agenzia delle Entrate risponde a un quesito dei contribuenti riguardante l'esonero dal visto di conformità credito IVA CPB. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, entro il limite di 70.000 euro annui, si applica ai crediti maturati nel biennio successivo all'anno di adesione al concordato preventivo biennale.</p> <p><b>(Agenzia delle Entrate – Faq 15/10/2025)</b></p>
<b>AL VIA LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI</b>
<p>Con la Legge di bilancio per il 2025 (art. 1, comma 246, Legge n. 207/2024) è stata estesa anche per l'anno in corso la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2025 e fino alle ore 12.00 del 14 novembre 2025, i soggetti interessati possono presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati a effettuare l'erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento per lo Sport autorizza le imprese a usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>(Dipartimento per lo sport)</b></p>
<b>PARCHEGGIO E NOLEGGIO AL 10%</b>
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. <a href="#">96/E/2025</a>, ha affermato che il servizio di parcheggio nonché il noleggio di ombrelloni sono da considerarsi prestazioni accessorie all'ingresso a un parco divertimenti, con la conseguente applicazione dell'aliquota IVA del 10%.</p> <p><b>(Agenzia delle entrate, risposta n. 96/E/2025)</b></p>
<b>IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI SULLE ANOMALIE IVA 2023</b>
<p>Sono state definite le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate comunicherà le eventuali anomalie relative alle dichiarazioni IVA presentate per il periodo d'imposta 2023. Con provvedimento del 9 ottobre 2025 viene specificato che le comunicazioni saranno inviate al domicilio digitale del contribuente e saranno inoltre rese disponibili nel cassetto fiscale all'interno dell'area riservata del sito istituzionale e nell'interfaccia Fatture e corrispettivi.</p> <p><b>(Agenzia delle Entrate – provvedimento 9 ottobre 2025)</b></p>
<b>COME TASSARE IL CONTRIBUTO SU ACQUISTO IMMOBILIARE</b>
<p>Con la risposta a interpello n. 277/E del 3 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il principio di onnicomprensività si applica anche ai contributi ricevuti su immobili precedentemente acquistati.</p> <p><b>(Agenzia delle Entrate – risposta n. 277/E/2025)</b></p>
<b>TASSATO L'IMMOBILE DONATO E AGEVOLATO CON IL 110%</b>
<p>Con la <a href="#">risoluzione n. 62/E del 30 ottobre</a> 2025 l'Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito sulla tassazione delle plusvalenze degli immobili ceduti e agevolati con il superbonus, ha specificato che non si evita la tassazione se l'immobile proviene da donazione.</p> <p><b>(Agenzia delle Entrate – risposta n. 62/E/2025)</b></p>

## GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2025

Il prossimo 1° dicembre (essendo il 30 novembre domenica) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'IRAP dovute per il periodo di imposta 2025.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2024;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2025 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del c.d. "*avviso bonario*"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.



Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

### Contribuenti assoggettati agli ISA (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l'art. 58, D.L. n. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (IRPEF, IRES e IRAP) con il metodo storico.

Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR a società, associazioni e imprese assoggettate agli ISA con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

### Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate:

la misura degli acconti IRPEF è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2024, corrispondente al rigo "*differenza*" del quadro RN del modello Redditi 2025. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;

la misura degli acconti IRES è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2024, rigo "*Ires dovuta o differenza a favore del contribuente*" del modello Redditi 2025. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;

le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (IRAP) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi, sia per i soggetti IRPEF sia per quelli IRES, la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2024, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (IRPEF o IRES).

## Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;

della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (IRPEF, IRES o IRAP).



Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'IVA e all'IRAP vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24.

## Limiti alla compensazione

Per effetto di talune specifiche disposizioni normative sussistono limitazione al diritto alla compensazione “orizzontale” di crediti d'imposta in presenza di somme iscritte a ruolo. Più nello specifico:

- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011;
- per effetto dell'art. 37, comma 49-*quinquies*, D.L. n. 223/2006, come modificato con l'art.1, comma 94, lett. a), Legge n. 213/2023 (norma che dal 1° gennaio 2026, verrà sostituita con art.5, comma 7 D.Lgs. n. 33/2025), i contribuenti non possono esercitare la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, in presenza di iscrizioni a ruolo per le imposte erariali e relativi accessori, in base alle norme vigenti, compresi gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché di iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a un importo attualmente pari a 100.000 euro.

## Adesione al concordato preventivo biennale

Con riferimento alle regole di versamento dell'acconto 2025 per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale occorre fare una distinzione tra:

- a) coloro che, avendo aderito al CPB 2025-2026, con riferimento al periodo d'imposta 2025 si trovano al primo periodo di efficacia del concordato medesimo;
- b) coloro che, avendo aderito al CPB 2024-2025, con riferimento al periodo d'imposta 2025 si trovano al secondo periodo di efficacia del concordato medesimo.

### ➔ Adesione al CPB 2025-2026

Per il primo anno d'imposta di adesione al concordato e per i soggetti che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, la circolare n. 18/E/2024 ha stabilito l'applicazione di una maggiorazione:

del 10% per i soggetti IRPEF/IRES sulla differenza tra i righe P06 e P04 del quadro P dell'applicazione ISA;

del 3% per i soggetti IRAP sulla differenza tra i righe P08 e P05 del quadro P dell'applicazione ISA;

del 10% o del 3% (nel caso di nuova attività articolo 1, comma 65) sulla differenza tra i rigi LM63 e LM34 del quadro LM del modello Redditi PF.

Tali maggiorazioni devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto che, per i soggetti solari e per il 2025, è stato fissato al 1° dicembre 2025, poiché come detto in precedenza il 30 novembre 2025 cade di domenica, utilizzando gli specifici codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 48/E/2024).

Nella citata circolare n. 18/E/2024 è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all'impresa familiare, è stato chiarito che anche i collaboratori dell'impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.



Si ricorda inoltre che, qualora il contribuente non abbia dovuto versare imposte nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente è comunque tenuto al versamento della maggiorazione e che se il valore del rigo P04 fosse negativo, la maggiorazione va calcolata sulla differenza tra il valore indicato nel rigo P06 e zero.

#### ➔ Adesione al CPB 2024-2025

L'art. 20, D.Lgs. n. 13/2024 dispone sulla determinazione degli acconti d'imposta, in caso di adesione al regime di concordato preventivo biennale (CPB), confermando, in vigore di patto con il Fisco, che gli acconti delle imposte (IRPEF e/o IRES e IRAP) sono determinati applicando le regole ordinarie e tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L'Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 28 maggio 2025, ha confermato che detta regola trova applicazione solo nel secondo anno d'imposta di adesione al concordato nel quale, l'acconto calcolato con il metodo storico, deve essere determinato con riferimento alle imposte dirette e all'IRAP dovute per l'anno precedente, senza tenere conto della quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva.

Detta soluzione appare in linea con quanto previsto nelle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell'acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025: nel caso di utilizzo del metodo storico, pertanto, l'acconto è determinato sulla base del "rigo differenza" del quadro RN. Trattandosi dell'acconto dovuto per il secondo periodo d'imposta del biennio concordato, non è dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l'IRAP), che risultò applicabile solo per l'acconto dovuto sul primo periodo d'imposta (cioè il 2024).

### SALDO IMU 2025

Si ricordano le principali regole applicative IMU, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi rammentare (sinteticamente) quali sono le basi imponibili e le eventuali riduzioni.



Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, ecc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, ecc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo del saldo IMU.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;

- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

### Versamenti

L'IMU viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D (all'Erario va lo 0,76%, mentre al Comune spetta l'eccedenza rispetto alla aliquota deliberata). L'anno 2025 è il primo in cui i Comuni devono obbligatoriamente utilizzare il prospetto delle aliquote predisposto dal MEF.

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2025	16 giugno 2025	Aliquote anno precedente
Saldo 2025	16 dicembre 2025	Aliquote anno in corso

Era consentito il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta per l'intero anno 2025 entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote per l'anno in corso e nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

### Modalità di versamento

Molti Comuni hanno adottato quale modalità obbligatoria per il versamento dell'IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Se il regolamento comunale lo prevede, è ancora possibile effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.

Si riportano i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3913	Fabbricati rurali a uso strumentale	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati a uso produttivo categoria D	Stato
3930	Fabbricati a uso produttivo categoria D	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

### Gli immobili interessati

L'IMU è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

		<b>IMU</b>
Fabbricati	➔	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	Sì

Aree fabbricabili	➡	Sì
Terreni agricoli	➡	Sì

### **Fabbricati**

A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 – C/6 – C/7	160
B	140
C/3 – C/4 – C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, ecc.) sono imponibili IMU applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista, inoltre, una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

I fabbricati collabenti classificati in categoria F/2 sono esonerati dal prelievo.

### **Terreni agricoli**

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da IMU nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati - parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della Legge n. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli Iap, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
- terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile sono del tutto esenti.

### **Aree edificabili**

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli IAP è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da IMU come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

## **PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 7 AGOSTO 2025: DISCIPLINA DELLA DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI**

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 321918/2025), datato 7 agosto 2025, interviene sulla disciplina della delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tale provvedimento fa seguito al precedente provvedimento istitutivo del 2 ottobre 2024 (come modificato da quello del 20 maggio 2025), che attua l'art. 21, D.Lgs. n. 1/2024. L'obiettivo principale del provvedimento del 7 agosto 2025 è comunicare la data di disponibilità delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega.

### **Nuove modalità e date operative**

Il provvedimento stabilisce una tempistica precisa per l'adozione esclusiva delle nuove procedure relative alla delega unica:

- la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega (riferite ai punti 6.2 e 6.3, lettera a), del provvedimento originario) è fissata all'8 dicembre 2025;
- a partire dall'8 dicembre 2025, il conferimento delle deleghe dovrà essere comunicato esclusivamente con le modalità previste dal provvedimento sulla delega unica;
- fino al 5 dicembre 2025, gli intermediari possono ancora attivare o, se in scadenza, rinnovare le deleghe utilizzando le modalità preesistenti, come quelle descritte per il servizio "cassetto fiscale" (provvedimento 29 luglio 2013) e per i servizi di fatturazione elettronica (provvedimento 5 novembre 2018), o tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- è previsto un fermo dei servizi per la comunicazione delle deleghe nei giorni 6 e 7 dicembre 2025, in ragione dei tempi tecnici necessari per l'aggiornamento del sistema. Gli intermediari che prevedono di non riuscire ad adeguarsi in tempo utile alle nuove modalità sono dunque invitati a procedere al rinnovo delle deleghe in scadenza entro il 5 dicembre 2025, utilizzando le procedure in vigore.

### **Disposizioni transitorie ISA e CPB**

Al fine di agevolare le attività e in deroga a quanto previsto in materia di ISA e CPB, è prevista una specifica eccezione di carattere transitorio.

Gli intermediari che non sono provvisti di delega alla consultazione del servizio "cassetto fiscale" possono comunque trasmettere all'Agenzia delle Entrate, fino al 30 aprile 2026, l'elenco dei contribuenti deleganti. Questa trasmissione è funzionale all'acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli ISA (per il periodo d'imposta 2024) e per l'elaborazione della proposta di CPB (per i periodi d'imposta 2025 e 2026). Questa previsione mira a garantire la continuità operativa per adempimenti fiscali cruciali durante la transizione al nuovo regime di delega unica.



### **Aggiornamento specifiche tecniche**

Il provvedimento informa inoltre che è stato pubblicato un aggiornamento dell'allegato "2" al provvedimento sulla delega unica, relativo alle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati. Tale aggiornamento è disponibile nelle apposite sezioni dei siti internet dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

### **AL VIA IL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023**

Con il provvedimento direttoriale n. 350617 del 19 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di adesione al nuovo istituto del ravvedimento, destinato ai soggetti che aderiscono al c.d. concordato preventivo biennale, per le annualità dal 2019 al 2023 ancora accertabili.

Attraverso il ravvedimento *ex art. 12-ter*, D.L. n. 84/2025, sarà possibile regolarizzare la propria posizione fiscale versando un'imposta sostitutiva a valere sia sui redditi (comprese le addizionali) sia sull'IRAP.

### **Soggetti ammessi**

Il provvedimento chiarisce che possono adottare il ravvedimento i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che nei periodi d'imposta dal 2019 al 2023:

- abbiano applicato gli ISA; ovvero
- abbiano dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19; ovvero
- abbiano dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività normativamente prevista; ovvero
- abbiano dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Sono ammessi altresì i soggetti che, pur non avendo applicato gli ISA, hanno dichiarato cause di esclusione legittime, tra le quali:

- effetti della pandemia da COVID-19;
- esercizio di plurime attività non rientranti nel medesimo ISA;
- condizioni di non normale svolgimento dell'attività.

A ciò si aggiunga che, chi ha conseguito redditi sia d'impresa sia di lavoro autonomo, può accedere al ravvedimento solamente se esercita l'opzione per ambedue le categorie reddituali.

### **Adesione**

L'opzione per il ravvedimento si esercita tramite il modello F24, con indicazione:

- dell'anno di riferimento;
- del numero complessivo di rate (in caso di pagamento rateale);
- dei codici tributo che verranno istituiti con apposita risoluzione;
- nel campo "anno di riferimento" di una delle annualità cui si riferisce il pagamento, deve essere indicato il numero complessivo delle rate e dei codici tributo, che saranno istituiti con una risoluzione successiva.



Specifiche disposizioni sono previste per l'esercizio dell'opzione per le società e associazioni di cui all'art. 5, TUIR, ovvero le società di cui agli artt.115 e 116, TUIR.

Per le società di persone, associazioni e società trasparenti la società provvederà a versare l'imposta sostitutiva IRAP mentre i soci verseranno le imposte sostitutive su redditi e addizionali.

Con riferimento ai termini, l'opzione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al pagamento in unica soluzione o della prima rata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. Il versamento potrà avvenire anche ratealmente in un massimo di 10 rate mensili di pari importo entro il termine ultimo del 16 marzo già citato.

Se si sceglie il pagamento rateale, l'opzione – per ciascuna annualità – si perfeziona con il versamento di tutte le rate. Il pagamento in ritardo di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine di versamento della rata seguente non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.



Il ravvedimento non è ammesso se il pagamento avviene dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, di un atto di accertamento o di recupero di crediti inesistenti.

Con la finalità di agevolare i contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto nel cassetto fiscale una "Scheda di sintesi" che comprende:

- i dati utili alla determinazione delle imposte sostitutive;
- una tabella elaborabile (.csv) con gli importi per ciascuna annualità;
- informazioni specifiche per il ravvedimento speciale.

## L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICHIEDE IL CONSENSO

Dallo scorso 10 ottobre, con l'entrata in vigore della Legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale, è nato l'obbligo per datori di lavoro e professionisti di informare clienti e dipendenti in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

La presente informativa ha il solo scopo di riportare l'attenzione su questa nuova normativa con carattere di eccezionalità. Nello specifico, la Legge n. 132/2025 impone ai datori di lavoro che impiegano sistemi avanzati di IA l'obbligo di informare per iscritto l'interessato e le rappresentanze sindacali (RSA o RSU o, in mancanza, alla sede territoriale del sindacato). Tale obbligo trova il suo fondamento giuridico nell'art. 11, comma 2, Legge n. 132/2025, il quale stabilisce che:

*"Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. "*

I lavoratori potranno richiedere informazioni per iscritto al proprio datore di lavoro o committente, i quali devono fornirle entro 30 giorni. L'obbligo informativo viene assolto, mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Relativamente ai professionisti ricade su questi l'obbligo di informare i propri clienti sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale attraverso la consegna, al momento del conferimento dell'incarico, di un'informativa redatta con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

A oggi non sono previste sanzioni specifiche, tuttavia, il quadro normativo non può dirsi ancora completo mancando sul tema numerosi Decreti attuativi.

## L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli acquisti sul mercato nazionale senza IVA possono essere effettuati dall'esportatore abituale nei limiti di un importo annuo, definito "*plafond*", che si determina verificando l'ammontare complessivo delle operazioni di vendita non imponibili ai fini IVA effettuate nel periodo di imposta precedente.

### La procedura da adottare per emettere la lettera di intento

L'esportatore abituale è il contribuente che nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del proprio volume d'affari, secondo quanto previsto dall'art. 20, D.P.R. n. 633/1972. Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione IVA: questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (*plafond* fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (*plafond* mobile).

Le operazioni che concorrono a formare il <i>plafond</i>
Cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972
Cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti di cui all'art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972
Servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9, D.P.R. n. 633/1972
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino di cui all'art. 71, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
Operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali di cui all'art. 72, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni di beni intra UE, comprese le operazioni triangolari, di cui all'art. 41, commi 1 e 2, e all'art. 58, D.L. n. 331/1993
Prestazioni <i>extra</i> UE rese dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni intracomunitarie ed esportazioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione in altro Stato UE di cui all'art. 50-bis, comma 4, lett. f) e g), D.L. n. 331/1993
Esportazioni di beni soggette al regime del margine di cui al D.L. n. 41/1995 (limitatamente all'importo del margine)

La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972. Anche per le importazioni, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione di intento per più acquisti fino a concorrenza di un determinato importo nel corso del medesimo anno solare (nota Agenzia delle dogane n. 69283/2019).

Il modello DI è stato approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 ed è composto dal frontespizio e dal quadro A. Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni). Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Nel quadro A *plafond* il contribuente indica la natura del *plafond* (fisso o mobile). Se alla data di presentazione della dichiarazione di intento la dichiarazione IVA è già stata presentata, va barrata la casella 1 e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del *plafond*. Se la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del *plafond*.

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione. Tale verifica può avvenire nel proprio cassetto fiscale ovvero tramite la funzione di verifica messa a disposizione al [link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica](https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica).

### **La possibilità di non avvalersi della dichiarazione di intento già presentata**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'esportatore intende rettificare in diminuzione l'ammontare del *plafond* già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l'applicazione dell'imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo. Le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell'imposta utilizzando il *plafond* disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:

le variazioni in aumento del *plafond* devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento;

le variazioni in diminuzione del *plafond* già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di IVA.

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l'imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell'emissione della fattura del fornitore o, per ipotesi, anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell'IVA addebitata e nell'esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l'espressione di una volontà concludente.

Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all'Agenzia delle Entrate e di *plafond* capienti, il fornitore non ha l'obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità IVA se il cliente manifesta l'intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).

### **Controlli e aspetti sanzionatori**

Il Legislatore ha previsto, nell'ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* IVA. L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, sono state previste 2 macro aree di intervento:

l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali; l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi in regime di non imponibilità IVA. Oltre al versamento dell'imposta originariamente non applicata, è prevista una sanzione del 70% (per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 la sanzione è variabile dal 100% al 200%) dell'imposta per il fornitore

che abbia eseguito la vendita al proprio cliente esportatore abituale in assenza di regolare dichiarazione di intento. È fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

### EROGAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORE

L'erogazione del compenso agli amministratori soggiace al principio di cassa la cui applicazione comporta che la deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2025 sia subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi in corso d'anno. In particolare, possono verificarsi 2 casi:

Amministratore con rapporto di collaborazione	viene emesso cedolino paga	I compensi sono deducibili dalla società nel 2025, a condizione che siano pagati non oltre il <b>12 gennaio 2026</b>
Amministratore con partita IVA	viene emessa fattura	I compensi sono deducibili dalla società nel 2025, a condizione che siano pagati non oltre il <b>31 dicembre 2025</b>

È evidente dalla tabella sopra riportata come nel caso dell'amministratore con rapporto di collaborazione si renda applicabile un principio in deroga a quello di cassa c.d. **principio di cassa allargata** che prevede l'ampliamento del periodo di pagamento ai primi 12 giorni del 2026.

Venendo, invece, all'aspetto della attribuzione del compenso all'amministratore esso dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

Si possono tuttavia verificare anche dei casi particolari; si tratta del compenso deliberato ma non corrisposto e della rinuncia allo stesso. In queste 2 circostanze potrebbe trovare applicazione una presunzione da parte dell'Amministrazione finanziaria: si tratterebbe del c.d. incasso giuridico.



L'incasso giuridico è una *fictio iuris*, di matrice antielusiva, secondo cui la rinuncia a un credito correlato a redditi tassati per cassa presuppone l'avvenuto incasso del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare anche mediante applicazione di una ritenuta di imposta.

Tale principio è stato fatto proprio dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 73/1994 e successivamente ribadito con la risoluzione n. 124/E/2017. In sostanza, si potrebbero realizzare le seguenti fattispecie:

Rinuncia compenso amministratore socio	Non rileva in capo alla società ma determina tassazione in capo al socio con obbligo di ritenuta alla fonte
Rinuncia compenso amministratore non socio	Determina una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, irrilevante fiscalmente sul socio

Può, altresì, accadere che le società provvedano al pagamento di una parte del compenso e si accorgano in corso d'anno di non riuscire a saldare quanto già oggetto di delibera entro la fine dell'anno. In casi come questi l'Amministrazione finanziaria equipara l'atto dispositivo del credito (la rinuncia ad esempio) all'incasso dello stesso. La tesi erariale si fonda sulla finzione in base alla quale disporre del diritto di credito rinunciandovi significa disporre in via mediata del reddito che quel credito rappresenta. Ciò in considerazione del fatto che se

il contribuente avesse incassato il credito e successivamente disposto della somma si sarebbe generato il presupposto impositivo.

Nelle casistiche in cui l'amministratore è anche socio della società che ha deliberato il compenso si ritiene consigliabile, al posto della formalizzazione della rinuncia da parte dell'amministratore, convocare un'assemblea dei soci che decida di adeguare il compenso già deliberato antecedentemente, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni finanziarie per l'erogazione entro i termini previsti originariamente.

## **CHIARITO IL CONTEGGIO DELLE SANZIONI IN CASO DI TARDIVA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E/2025 ha fornito chiarimenti sulla modalità di determinazione della sanzione di cui all'art. 69, D.P.R. n. 131/1986, nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili di durata pluriennale, soggetti a imposta di registro. Erano emersi dubbi a seguito dei chiarimenti forniti con la precedente circolare n. 26/E/2011 e del successivo orientamento giurisprudenziale consolidato.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione di cui all'art. 69, D.P.R. n. 131/1986, deve essere commisurata all'imposta di registro sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità.

### **Il contenuto della risoluzione n.56/E/2025**

L'art.17, comma 3, D.P.R. n. 131/1986 sancisce che per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta di registro possa essere assolta, alternativamente:

- con cadenza annuale, assumendo come base imponibile l'ammontare del canone relativo a ciascun anno;
- in unica soluzione, avendo riguardo all'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto.

L'imposta corrisposta per l'intera durata del contratto, se versata in unica soluzione, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2011 aveva precisato che ai fini del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 69, D.P.R. n. 131/1986, non assume rilievo la modalità di assolvimento dell'imposta di registro (annuale o unica soluzione) in quanto la sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione deve essere commisurata all'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto.

Tenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità (vedasi Corte di Cassazione sentenza n. 1981/2024) l'Agenzia delle Entrate ha superato l'orientamento espresso con la circolare n. 26/E/2011: in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetto a imposta di registro, la sanzione di cui all'art. 69, D.P.R. n. 131/1986, in caso di pagamento annuale dell'imposta deve essere commisurata all'imposta di registro sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità.

Resta ferma la facoltà del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso.

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre 2025 al 15 dicembre 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.***

### LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

#### **Versamenti IVA mensili e trimestrali**

Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'IVA a debito riferita al terzo trimestre 2025 per i contribuenti IVA trimestrali.

#### **Versamento dei contributi INPS**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento dei contributi INAIL**

Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio INAIL per la quota di regolazione del 2024 e la quota di acconto del 2025.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

#### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

#### **ACCISE – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

### **INPS – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti**

Scade il termine per il pagamento del contributo “fisso” INPS relativo al terzo trimestre 2025 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'INPS.

### **GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE**

#### **Enasarco: versamento contributi**

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il terzo trimestre 2025.

### **MARTEDÌ 25 NOVEMBRE**

#### **Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

### **LUNEDÌ 1 DICEMBRE**

#### **Secondo acconto imposte e contributi**

Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2025.

#### **Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti**

Termine ultimo per versare l'imposta sostitutiva del 18% (o la prima rata) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2025 non in regime di impresa.

#### **Comunicazione telematica liquidazioni periodica IVA**

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al terzo trimestre 2025, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

#### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.

#### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

#### **Imposta di bollo**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2025 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro. Scade anche il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre 2025 se di importo non superiore a 5.000 euro.



## **LUNEDÌ 15 DICEMBRE**

### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Studio Impresa